



Comune di Budrio

Bologna

AREA PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
STAFF DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 8 / 2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, AVENTE AD OGGETTO ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL COMUNE DI BUDRIO (BO).

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020" n. 19. convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;

VISTO inoltre il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 in vigore fino al 6/04/2021, nonché l'ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio trovano un riscontro significativo anche nell'ambito specifico del territorio comunale, ragione per la quale si ritiene necessario adottare le seguenti misure di carattere organizzativo volte ad assicurare il contenimento e la gestione epidemiologica, anche attraverso l'eliminazione di potenziali rischi di contagio dovuti a imprevedibili o non altrimenti scongiurabili comportamenti o condotte che determinino il mancato rispetto della misura di distanza minima tra le persone di almeno un metro;

TENUTO CONTO che, nonostante le prescrizioni in vigore, si registrano comportamenti personali in violazione delle disposizioni riguardanti il divieto di ogni forma di assembramento;

CONSIDERATE le peculiarità di palestre, piscine, centri e impianti sportivi, parchi, giardini pubblici e aree gioco attrezzate, riguardo alla maggiore probabilità di



Comune di Budrio

Bologna

diffusione del virus Covid-19;

VISTA la propria Ordinanza Sindacale n. 6 del 01/03/2021 avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel Comune di Budrio;

RAVVISATA la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in ordine alle fattispecie rappresentate ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

ORDINA **dal 24 Marzo al 6 Aprile 2021 con effetto immediato,**

al fine di contenere qualunque fenomeno di assembramento di persone ed al fine di tutelare la popolazione nel territorio comunale, fermo restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, le sotto indicate ulteriori misure, già contenute nella precedente propria Ordinanza Sindacale n. 6/2021 di cui sopra:

- 1) ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, la sospensione di tutte le attività sportive e delle attività motorie svolte nelle palestre, nelle piscine e nei centri sportivi, pubblici e privati, anche all'aperto, incluse quelle di cui all'art 1 comma 10 lettera e) del DPCM 14 gennaio 2021. Eventuali deroghe potranno essere concesse esclusivamente per lo svolgimento da parte di atleti agonisti di attività riconducibili a eventi e/o competizioni di preminente interesse nazionale riconosciuti dal CONI, con preventiva comunicazione al Settore Cultura di giorni e orari delle attività, per consentire anche **all'AUSL** controlli sulla corretta applicazione dei protocolli sanitari adottati dalle rispettive Federazioni. Rimane consentito svolgere le attività di cui all'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 22 del 26/02/2021 - punto 1, lett. d) e ferme restando le previsioni di cui alla lettera c. del medesimo punto testè citato;
2. divieto di utilizzo di strutture sportive anche all'aperto (campi di gioco attrezzati recintati e non) e giochi per bambini presenti all'interno di parchi, giardini pubblici e aree gioco attrezzate;
3. è consentito l'accesso a parchi e giardini pubblici su tutto il territorio comunale limitatamente al solo transito;
4. su tutto il territorio comunale le panchine presenti al di fuori di parchi e giardini pubblici potranno essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle distanze interpersonali di almeno un metro;
5. sospensione delle attività didattiche extrascolastiche in presenza, ludiche, ricreative, scuole di musica e linguistiche, svolte in presenza sia indoor che outdoor, ad esclusione delle attività di pre e post-scuola afferenti ai nidi e scuole d'infanzia



Comune di Budrio

Bologna

aperte.

6. i servizi bibliotecari saranno offerti solo su prenotazione e sarà attivo il prestito in sede e la restituzione. Viene sospeso l'accesso libero agli scaffali e ai posti lettura e studio. Compatibilmente con le attività del servizio, le ricerche d'archivio storico sono eseguite dal personale per conto del richiedente.

7. le attività commerciali in aree pubbliche, con particolare riferimento ai mercati ambulanti ed ai mercati contadini che si svolgono settimanalmente sul territorio comunale, sono consentite nell'osservanza dei protocolli vigenti sul tema e comunque a condizione che venga garantito il rispetto delle misure di contenimento del contagio, anche in relazione al tempo di permanenza nell'area mercatale limitato all'acquisto dei beni.

8. ferme restando tutte le disposizioni per la prevenzione del contagio vigenti in materia, nei supermercati e in tutti gli esercizi di vicinato è consentito l'accesso a condizione che venga garantito il controllo sul contingentamento e sul divieto di assembramento;

9. permane la chiusura dei centri sociali nonché il divieto di attività di socializzazione all'interno delle aree ortive, che devono essere in questo periodo strettamente limitate alle attività di semina, annaffiatura e raccolto;

10. chiusura delle attività in presenza dei centri giovanili, oratori, catechismo e attività ricreative e di aggregazione giovanili similari.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente;

-che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmesso a:

- > Ufficio Territoriale di Governo-Prefetto di Bologna;
- > Direttore Generale AUSL di Bologna;
- > Comando Compagnia dei Carabinieri di Molinella e Stazione di Budrio e Mezzolara;
- > Comando di Polizia Locale;
- > Guardia di Finanza di Molinella.

AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna – Bologna ed entro centoventi giorni presentare ricorso al Presidente della Repubblica;

- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.



Comune di Budrio

Bologna

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Lì, 23/03/2021

IL SINDACO
MAZZANTI MAURIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)